



I.C. GIULIANA SALADINO

**Istituto Comprensivo Statale
"GIULIANA SALADINO"**

Via Barisano da Trani, 7/9 – Tel.0916734993 – Fax 0916731608

90145 – P A L E R M O

Cod. Fiscale 80013800828 – CM PAIC897004

Osservatorio di Area Distretto 12 – Ambito territoriale 19

www.icgiulianasaladino.edu.it - Mail: paic897004@istruzione.it

Circolare n. 30/A.S. 2020-2021

Palermo, 24/09/2020

AL PERSONALE

ALLA DSGA

OGGETTO: Vigilanza sugli alunni durante il loro periodo di permanenza a scuola ed al termine del servizio scolastico.

Si ricorda che:

- l'art. 25 del D. Lgs. N. 165/2001 prevede, per il D.S. l'obbligo organizzativo di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, al fine di eliminare le fonti di pericolo, provvedendo a far approvare un Regolamento di Istituto dall'Organo collegiale competente.
- i commi 5 – 11 – 12 – 12 bis dell'art.19 del regolamento di Istituto (regolarmente approvato dagli OO.CC. competenti e pubblicato sul sito della scuola) si riferiscono agli obblighi di vigilanza dei docenti sugli alunni;
- l'art. 21, c. 3, punto b del suddetto regolamento recita: "i collaboratori scolastici devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni";
- l'art. 2048, 3° c. del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi;
- la Sentenza Cass. 3.2.72, n.260 afferma che "la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone (...)"
- il CCNL 2006/09 all'art. 29, c.5 indica quali obblighi ha il docente: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in servizio 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"

- il CCNL 2006/09, alla Tabella A dei profili ATA, prevede che il personale "... è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione e, del pubblico (...) di vigilanza sugli alunni in collaborazione con i docenti"
- la Sentenza n. 3074 del 30/09/99 della Cassazione Civile, sez. I, così si esprime: "L'Istituto d'Istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale, del genitore/tutore/affidatario/delegato".
- La Sentenza della Suprema Corte n. 21593/2017 ha confermato l'obbligo di vigilanza del personale scolastico sui minori fino a quando l'alunno non viene preso in consegna da altri soggetti autorizzati e, dunque, affidati ad altra vigilanza.
- Viste le Circolari n. 25 e 26;

SI DISPONE CHE

- I Collaboratori scolastici collaboreranno con gli insegnanti nella vigilanza sugli alunni al cancello di ingresso, durante i cambi d'ora, durante i momenti di ricreazione e all'uscita nei cancelli di ingresso.
- I cambi di ora debbano essere effettuati nel più veloce tempo possibile.
- Se il docente - valutate le circostanze concrete (età degli alunni, grado di maturazione effettivo degli stessi, capacità di autocontrollo ed affidabilità, presenza o meno di alunni disabili, caratteristiche ambientali ecc.) - ritiene che la situazione non sia del tutto priva di rischi, **non deve lasciare** la classe.
- **Nel cambio d'ora i docenti che dovranno per prima spostarsi saranno quelli in compresenza con il docente di sostegno al quale resterà affidata la classe in attesa del successivo docente.** Ove questa condizione non fosse possibile allora il docente chiederà la collaborazione alla temporanea vigilanza al collaboratore scolastico presente nel piano.
- **Il docente accompagna al cancello di uscita gli alunni** ed affida l'alunn* al genitore/tutore/affidatario/delegato. Per la SSI lascerà andare gli alunni autorizzati dai genitori ad allontanarsi autonomamente da scuola se è stata depositata l'autorizzazione genitoriale
- **Nel caso all'uscita non fossero presenti le persone individuate per la consegna dei minori**, il docente trattenga il minore e, dopo aver atteso un congruo tempo, **consegna al collaboratore scolastico in portineria l'alunn*.**
- L'Ufficio alunni – su indicazione del personale di portineria - si occuperà di rintracciare i genitori e di invitarli a prelevare con urgenza il/la figlio/a.

- Lo stesso Ufficio, se il genitore non è rintracciabile o - se rintracciato - opponga diniego all'invito, avvisi le Forze dell'Ordine per rintracciare i genitori e adottare i provvedimenti previsti.

Si raccomanda, in ogni caso, il ricorso al buon senso nella disamina dei singoli casi, a tutela dell'alunno e del personale tutto dell'Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giusto Catania

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 D. Lgs. N. 39/1993)